

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 15/50/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Nel mese di ottobre 2008 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Varese provvedeva a svolgere una verifica fiscale generale ai fini dell'accertamento delle imposte dirette ed indirette dell'anno fiscale 2003 nei confronti del sig. Fr. Vi. Fo.. In data 13.11.2008, a fronte di presunti ricavi non dichiarati e di costi non deducibili esposti in dichiarazione UNICO 2004, veniva emesso l'Avviso di Accertamento nr. R3A01TA00885 con il quale venivano contestate fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di € 877.290,00 ed IVA € 175.458,00.

In data 12.02.2009 il contribuente presentava all'Agenzia delle Entrate di Varese istanza di accertamento con adesione. Il contraddittorio riteneva in data 02.04.2009, l'Agenzia delle Entrate non accoglieva le proposte avanzate dal contribuente.

In data 20 maggio 2009, il Sig. Fr. Vi. Fo. proponeva ricorso alla C.T.P. di Varese. Nello specifico venivano contestate le valutazioni dell'Ufficio in merito ai costi indebitamente dedotti e all'IVA relativa evidenziando come l'Agenzia delle Entrate si fosse affidata a mere "presunzioni".

L'Ufficio accertava costi indeducibili ex art. 109 TUIR per un ammontare imponibile pari ad € 877.290,00 ed IVA pari ad € 175.458,00 che il contribuente riteneva illegittimamente desunti in quanto relativamente alle operazioni intercorse con la ditta Simmax Imprex di Da. Ma. veniva accertato in via meramente presuntiva che la differenza fra gli importi dedotti in dichiarazione per un importo di € 535.890,00 e gli importi delle fatture emesse nei confronti di Fr. Vi. Fo. rinvenute presso il domicilio del Sig. Da. Ma. per un importo netto pari ad € 210.000,00 fosse da ricondurre a fatture per operazioni inesistenti; in merito alle operazioni intercorse con Tecno Sea s.r.l., gli importi dedotti pari ad € 460.500,00 venivano in maniera analoga ritenuti indebitamente inseriti in dichiarazione in quanto, nell'impossibilità di contattare gli amministratori della società in fallimento dal 2004 e, vista l'impossibilità del curatore fallimentare di fornire la documentazione inerente alle operazioni oggetto di accertamento, l'Ufficio presumeva fossero importi inerenti fatturazioni per operazioni inesistenti; in merito all'importo di € 90.900,00 dedotti per le operazioni effettuate con la società Co. mec. s.r.l., fallita nel 2001, in rapporto alle quali il curatore fallimentare aveva risposto a seguito di questionario nr. Q00178/2008 indicando che le fatture erano da considerarsi inesistenti, il contribuente riteneva che l'onere di provare la falsità delle fatture fosse a carico dell'Ufficio accertatore.

Ciò premesso, il Sig. Fr. Vi. Fo. chiedeva, con contestuale istanza di trattazione in pubblica udienza, che l'atto impugnato fosse annullato con vittoria di spese.

In data 20 luglio 2009 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Varese, si costituiva in giudizio e presentava le proprie controdeduzioni, evidenziando che l'attività di verifica generale era stata attivata dalle segnalazioni dell'Ufficio delle Entrate di Massa Carrara e della Guardia di Finanza di La Spezia. L'Agenzia delle Entrate contestava importi indebitamente dedotti nella dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2003 per € 325.890,00 per fatture emesse dalla ditta Da. Ma., € 460.500,00 per fatture emesse dalla Tecno Sea s.r.l. ed € 90.900,00 per operazioni mai avvenute in quanto inerenti ad una ditta fallita sin dal 2001, situazione confermata anche dal curatore fallimentare, il quale aveva escluso la possibilità che qualsiasi operazione fosse stata effettuata nel corso dell'anno oggetto di accertamento. L'Ufficio ribadiva le motivazioni sopramenzionate, e chiedeva che il ricorso fosse rigettato con vittoria di spese.

In data 3 dicembre la C.T.P. di Varese, sez. 7, pronunciava la sentenza nr. 20/7/10, depositata il 21.01.2010, con la quale la Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso del Sig. FR. Vi. Fo.

ritenendo da recuperare a tassazione le sole somme dedotte in forza di fatture emesse nell'anno 2003 dalla società Co. Mec. S.r.l. In tal modo si recuperava a tassazione l'importo di € 90.900,00 ai fini IRPEF, di € 18.180,00 ai fini IVA, imponibile IRAP € 146.137,00. In merito agli altri importi per i quali l'Ufficio richiedeva la soggezione a tassazione, veniva rilevata una carenza probatoria avendo l'Agenzia delle Entrate utilizzato una presunzione semplice. Il giudice di prime cure disponeva che le spese fossero compensate.

In data 18 marzo 2011 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, proponeva appello, ribadendo le motivazioni già espresse nel giudizio di primo grado e chiedendo al trattazione in pubblica udienza.

L'Ufficio contestava la valutazione dei giudici di prime cure in merito alla motivazione del mancato recupero a tassazione di parte dei costi indebitamente dedotti in virtù di una capacità delle Entrate che si era ritenuta labile in presunzione semplice.

L'Agenzia delle Entrate contestava alla C.T.P. di Varese di non aver espresso una valutazione sull'eventuale sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti nel caso in oggetto, anche in presenza di una "presunzione semplice". A giudizio dell'organo accertatore il giudice di primo grado avrebbe dovuto almeno valutare la carenza probatoria del contribuente in merito alla ricostruzione dei rapporti commerciali intrattenuti con le tre ditte nei confronti delle quali avrebbe sostenuto costi deducibili, ma sprovvisti di qualsivoglia documentazione fiscale accettabili in fase di controllo fiscale.

L'Ufficio definisce la difesa carente e sterile, e conseguentemente richiede l'accoglimento dell'appello e la riforma parziale della sentenza impugnata con declaratoria della legittimità dell'avviso di accertamento originario con la vittoria delle spese.

Il contribuente non si costituiva in giudizio.

La trattazione avveniva in pubblica udienza, presente l'ufficio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione sentita la parte, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha sancito come, a norma degli artt. 39 e 40 del DPR 600/73 e dell'art. 54 DPR 633 del 1972, l'inesistenza delle passività dichiarate possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. In tal caso spetta al giudice tributario la valutazione degli elementi presuntivi che, qualora ritenuti fondati, danno luogo all'ingresso della prova contraria fornita dal contribuente (Cass. n. 9784, Sez. 5, del 23.04.2010). Sul punto è utile il riscontro fornito dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, 30 dicembre 2009, n. 28057:

"È onere dell'Amministrazione Finanziaria, anche per il tramite di elementi ed indizi che possano assumere rango di presunzioni con carattere di gravità, precisione e concordanza, dimostrare che le operazioni imponibili, di cui alle fatture, delle quali è contestata la falsità non siano state effettivamente poste in essere. Tale onere si inverte nel caso in cui l'Amministrazione fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate". Nel caso oggetto di accertamento appare evidente la sussistenza di una presunzione concordante. Certamente non si trova traccia delle fatture sia emesse dal Sig. Da. Ma., sia dalla Tecno Sea, benché in presenza di scritture private che regolavano contratti d'appalto. D'altronde anche nel caso della Co. Mec. era stata prodotta una scrittura privata e delle scritture contabili poi accertate come false dalla sentenza di primo

grado. Acquisita come certe le indebite attribuzioni di costi sostenuti nei confronti della Co.Mec., valutato che il contribuente evidenzia uno scorretto uso dei mezzi di pagamento, preferendo quasi esclusivamente pagamenti per contanti che finiscono per violare la normativa sulla circolazione del contante, come contestato dalla Guardia di Finanza di La Spezia, certamente queste costituiscono presunzioni concordanti. Tali violazioni danno luogo ad una presunzione espressa dell'Amministrazione Finanziaria difficilmente ribaltabile dal contribuente. Questi nulla dice sull'impossibilità di individuare presso le ditte appaltatrici le fatture emesse dalle quali si desumerebbero i costi sorti per il contribuente. In un caso, già accertato dal giudice di prime cure, vengono iscritti costi per fatture emesse da ditta fallita già al tempo dell'emissione, negli altri due casi si individuano fatture per importi inferiori o vi è incapacità del curatore fallimentare di produrre copia della documentazione o la residenza degli amministratori della Tecno Sea s.r.l. nel frattempo fallita. Questa Commissione accerta che le presunzioni addotte dall'Ufficio sono indizi gravi, precisi e concordanti pertanto rifacendosi alla costante giurisprudenza rileva che l'onere della prova è spostata in capo al contribuente e nel caso di specie lo stesso non è stato in grado di fornire idonea documentazione atta ad dimostrare l'infondatezza dell'emissione di fatture emesse per operazioni inesistenti.

Relativamente alle spese di giudizio di questo grado, la Commissione valutata la natura della controversia si dispone che le stesse vengano compensate.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, riforma la sentenza di primo grado accoglie l'appello dell'ufficio e compensa le spese.